

Misura mitigabile solo se ce n'è un'altra definitiva

Nella pratica

Occorre un procedimento e resta la discrezionalità

Il “completo” adeguamento del *ne bis idem* auspicato dal legislatore delegante viene infine attuato con l'introduzione del nuovo articolo 21-ter del Dlgs 74/2000. Secondo tale nuova previsione, se per lo stesso fatto è stata applicata a carico del soggetto una sanzione pe-

nale o una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurre la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

Va innanzitutto considerato che al momento dell'irrogazione della sanzione “ridotta” o mitiga-

ta”, l'altra (o le altre) dovrebbe già essere definitiva.

Ne consegue che, in tutti i casi in cui, al momento dell'irrogazione della possibile sanzione “mitigata”, ancora non vi siano sanzioni definitive applicate da parte di altre autorità, la nuova norma non può trovare applicazione.

A ben vedere, però, una volta che le sanzioni siano divenute (tutte) definitive, appare improbabile che l'interessato possa in

qualche modo promuovere un giudizio o anche una sola istanza per richiedere la “mitigazione” di una sanzione stante la definitività delle altre.

Resterebbe quindi la sola ipotesi in cui una (o due) sanzioni siano divenute definitive, mentre l'altra ancora non sia tale affinché possa invocarsi l'applicazione della nuova previsione da parte di chi deve irrogare quest'ultima sanzione tenendo quindi conto della

prima (divenuta definitiva).

Tuttavia, anche in questa (non frequente) ipotesi, dal tenore della nuova norma emerge la totale discrezionalità del giudice e dell'autorità amministrativa (non sono ad esempi previsti criteri di riferimento), con la verosimile conseguenza che, ben difficilmente verrà risolto il problema della doppia/tripla sanzione in materia tributaria. ●